

95856

RELAZIONE

DELL' AGENTE DEMANIALE DELEGATO PER BANZI

AVVOCATO GERMANO GUGLIELMUCCI

AL SIGNOR PREFETTO DI BASILICATA

NELLA QUALITÀ

DI

Regio Commissario ripartitore



POTENZA

STABILIMENTO TIPOGRAFICO DI V. SANTANELLO
1866.

Forze limitate quanto quelle dello scrivente mal reggevano allo incarico della delegazione demaniale di Banzi per quanto onorevole, altrettanto importantissimo e delicato.

Le premure dettate dalla Signoria Vostra Illustrissima per vedere una volta — e dopo più del mezzo secolo — definite ed espletate tutte le pendenze demaniali relative alla popolazione di Banzi, ed ai coloni di quella ex-Badia col pubblico Demanio — comechè ispirate, forse, dalla voce dei secoli perduti — han dato impulso e spinta alle elucubrazioni del sottoscritto nello scandagliare i diritti della popolazione istessa a traverso di quelli del demanio dello Stato.

Guidato quindi dalla intelligenza letterale non solo, ma eziandio dalla interpretativa ed esplicativa dell'Ordinanza dello Intendente di Basilicata del 18 giugno 1836 (1) dello avviso della già Gran Corte dei Conti del 17 febbraio 1841 (2), nonchè dell'altro dell'abolita Consulta di Stato per l'ex Regno di Napoli del 30 settembre 1842 (3); giudicati Sovranamente approvati dalla Luogotenenza del Re per le Province Meridionali, e dichiarati definitivamente esecutivi (4), si è potuto aver l'agio — a sostrato di tali diritti — di rintracciare in pagine abbandonate, e quasi deserte, elementi di fondata giustizia, vero giudirico, giureprudenza costantemente adottata, e fatto permanentemente esercitato e conservato.

Le pagine delle quali si ha l'onore di tenerle parola, riferiscono ai svariati procedimenti che ebbero luogo dal 1812 fino al 1829, e che — a non mentito assunto — posson dirsi coperte da un fosco nebbioso — Vanno però in progresso di tempo, quasi per passaggio dall'una all'altra regione, ad irradiarsi nel legale concetto dei tre giudicati surriferiti.

Non è per tanto da sconoscersi, o mettersi in non cale, il rap-

(1) Fol. 84 a 96, Vol. 6, atti demaniali antichi.

(2) Fol. 1 a 16, Vol. 10, atti demaniali correnti.

(3) Fol. 17 a 19, vol. 10, idem — idem.

(4) Fol. 17 vol. 10, idem — idem.

porto del signor Andrea Lombardi Consigliere della già Intendenza della Provincia del 28 gennaio 1833 (5), ministerialmente delegato in allora alla esecuzione di pronunziati anteriori, come quello che, racchiudendo tanto la liquidazione, e verifica delle colonie, quanto la verifica, qualifica ed estendibilità degli usi civici da tutta la popolazione di Banzi esercitati e goduti sul bosco, può aggiunger luce all'oprato dello scrivente, ma non mai rilevarsi in questo di più, o di meno, eccetto la permanente e continuata attuazione, e'l libero esercizio e godimento della pienezza degli usi stessi.

Epperò: lo scrivente non per vanità di erudizioni, nè di legali conoscenze, nè per porre in vista un lavoro che affrontar potesse menomamente il documento luminoso consegnato dalla memoria del signor Lombardi; ma preponderato dalla esistenza dei tre giudicati anzidetti, nello eseguire gli ordini della S. V. Illustrissima racchiusi nella nota del 26 agosto 1865 num. 1342, Div. 4^a Sezione A per la verifica degli usi nella loro natura, estensione ed esercizio, e pel parere che richiede sul possibile compensamento di essi, alla enunciativa dei dati di fatto, si vede nel dovere di adeguare le opportune disposizioni legislative.

Laonde, pria di prospettare la fisionomia verace della quistione che verte tra Banzi — Popolazione — ed i coloni di quella già Badia col pubblico demanio, stima indispensabile di preliminarmente — e con ordine cronologico — trascrivere in questa relazione il dispositivo dei tre giudicati su ripetuti, e dei quali è resa oramai iniscansabile la esecuzione: indi — con la maggior possibile brevità - dare un cenno storico sulla origine di Banzi: discendere poi — come lo si potrà meglio — allo sviluppo delle leggi che fanno alla quistione; ed, in chiusa alle osservazioni per taluni capi modificabili dei giudicati stessi, offerire all'Autorità di Lei, con la divisa di Regio Commissario Ripartitore, un modesto avviso pei provvedimenti che — in via di esecuzione, e per esatta applicazione di legge ai giudicati medesimi — stimerà di emettere, a norma dello incarico allo scrivente attribuito con la nota sullodata.

DISPOSITIVO

*della Ordinanza dello Intendente di Basilicata
del 18 Giugno 1836*

» Articolo 1.^o Sono dichiarati coloni perpetui gl'individui di

(5) Fol. 165 a 191 vol. 5, atti demaniali antichi.

» Banzi annotati negli stati num. 1.^o e 2.^o del primo volume degli atti, le di cui copie si alligano alla presente, per la estensione delle terre sia a semina, che a vigne e canneto, descritti in detti stati, e col pagamento dell'annua prestazione indicata nei medesimi, cioè tomoli due a versura composta di tomoli 3 di terra in ragione di due terzi in grano, ed un terzo mettà in orzo, e mettà in avena, e grani 10 tanto per ciascuna giornata di vigna, composta di viti 333 1/3 corrispondenti esattamente ad uno stoppello di terra, quanto per ciascun stoppello di canneto. Resti salvo al demanio la facoltà di dimandare la rimisura delle vigne a regola di arte, ove la giudichi espediente; e sia libero ad ogni colono dichiarato perpetuo, per effetto delle prescrizioni contenute nei decreti del 1808, 1809 e 1810, estinto ogni dritto di devoluzione e di fida, di giovare dell'affrancazione delle prestazioni dovute ai termini di legge, e di potersi chiadere le terre, dopo però terminato l'affitto attuale che è prossimo a finire, con pagarsi in testa sua la quota fondiaria sul terreno dichiarato di colonia perpetua.

» Art. 2.^o Gli aventi-causa dai coloni Banzesi in epoca anteriore al Sovrano Rescritto, cioè Nunzia Giordano, ed i signori Francesco Saverio Albano ed Eustachio Buonfiglio domiciliati in Genzano, non possono considerarsi come coloni di Banzi, salvo se piaccia a Sua Maestà di dichiararli tali.

» Art. 3.^o S'intendono rientrati al demanio i tomoli 223 sei stoppelli e due misure di terreno coltivato posteriormente alla emanazione del Sovrano Rescritto dagli individui notati nello stato num. 4.^o dello stesso volume, la di cui copia si unisce alla presente.

» Art. 4.^o Sono dichiarati di proprietà dello stesso Demanio gli alberi sparsi nelle rispettive colonie giusta lo stato num. 3, anche unito in copia alla presente, con doversi però censire, o vendere agli stessi coloni dietro regolare estimazione, secondo meglio loro tornerà comodo, da effettuarsi siffatta alienazione tra lo spazio di un anno a contare dal giorno in cui la presente sarà intimata alle parti.

» Art. 5.^o Sia libero ai coloni di Banzi di continuare a valersi delle passate e delle acque esistenti nella continenza delle colonie, nonchè delle grotte per riporvi il vino senza la menoma prestazione. E lo stesso s'intenda pei piccoli spazi occupati per siti di Masserie di fabbrica, pagliai, aje, fenili, che ascendono a tomoli 21 circa, considerandosi come tanti accessori indispensabili alla coltivazione, e compresi nello stabilimento della prestazione che si corrisponde tanto per le terre a semina, che per le vigne e canneti. Rimangono esclusi da que-

» sto beneficio i possessori degli orti contigui all' abitato della estensione di tre tomoli circa , giusta lo stato num. 5.º , la di cui copia si alliga al presente, pei quali debbono i coloni esser soggetti all' annua corrisposta sulla base delle terre a semina , ed in proporzione dell' occupato da ciascuno. Facendosi però il caso che questi ultimi orti dovessero essere occupati per necessità di ampliare il fabbricato , anderanno esenti da detta prestazione ai termini del disposto nell' articolo 6.º del Sovrano Rescritto.

» Art. 6.º Restano gli abitanti di Banzi nel pieno godimento dei loro usi individuali, che sono i seguenti, cioè :

» I. Di farvi pascere i loro animali per l' intero anno, escluso il tempo della ghianda dal 15 ottobre al 15 dicembre , nel quale o saranno provveduti dal conduttore del pascolo , o, non contentandosene , sarà loro accordata una bonifica proporzionata al tempo, e pagheranno la solita fida , cioè per ogni bue , o vacca sia sterpa , sia figliata , ad uso aratorio carlini dieci ; per ciascuna vacca, o giumenta, indomita sia sterpa, sia figliata carlini dodici; per ogni pecora, capra, o porco, grana quindici. Si fanno franchi egualmente i maschi di detta specie , che si adoperano per la generazione , come pure gli asini ed asine , ed i giumenti addetti ad uso domestico dei Bandini. Gli animali di qualunque specie verranno numerati a regola d' arte.

» II. Di legnare , senz' alcuna prestazione , al solo secco e morto a terra per loro uso ; ma mancando poi l' uno , e l' altro possono avvalersi del selvaggio in caso di assoluto bisogno.

» III. Di avvalersi , anche senza prestazione , degli alberi fruttiferi , o infruttiferi , per gli strumenti rurali , per cerchi da cinger le botti , per costruzioni e coperture delle case di abitazioni, masserie, pagliai, scaraiazzì, agghiacci, pedanili, ed altro necessario comodo, sempre però dietro il solito permesso dell' Amministrazione Generale , e coll' assistenza dei di lei agenti, e di quelli del conduttore, o salve ancora le convenienze forestali.

» IV. Di poter recidere la frasca per uso di loro bovi e giumente colle debite regole dai soli tronchi degli alberi, secondo il solito, salve le stesse convenienze forestali, e la vigilanza degli agenti suddetti.

» V. Di cavar pietre, e di cuocer calcaje , e fornaci per calce , e mattoni per solo uso proprio , ma dietro permesso dell' Amministrazione Forestale per le dette calcaje e fornaci.

» VI. di servirsi dei Parchi di loro pertinenza per uso dei loro animali vaccini , e di poterne costruire dei nuovi nei casi di assoluto bisogno, e sempre sotto la stessa vigilanza degli

» Agenti del Demanio e del conduttore , onde non avvengano abusì e sconcerti , senza che tale uso possa costituire dritto di proprietà a favore dei coloni , e che tali recinti non abbiano a chiamarsi difesa.

» VII. Di potersi servire delle grotte già esistenti nel bosco stesso per ricovero dei loro animali , senza però impedire gli affittatori del bosco di potersi servire delle stesse grotte, e colla facoltà ai coloni di poterne cavare delle altre in luoghi opportuni, e senza pregiudizio della proprietà.

» VIII. Di essere preferiti nella vendita della ghianda , ma nelle sole contrade del bosco vicino all' abitato , e conosciute sotto le denominazioni di *Valle della Cerasa* , *Montelupino* , *Marro e Banzullo* , pagandola allo stesso prezzo, che sarà convenuto con gli altri forestieri. E ciò si accorda sol perchè gli affittatori non possono angariare i coloni, i quali hanno assoluta necessità della ghianda.

» Art. 7.º Non sono riconosciuti come coloni perpetui per mancanza di titoli richiesti i forastieri di Genzano e Palazzo , che coltivano i terreni della Badia. Si accorda pure ai medesimi una dilazione improrogabile di tre mesi a contare dalla data della presente, per esibire in questa Intendenza le prove richieste nel senso del Sovrano Rescritto , le quali saranno poi discusse coll' intervento del Direttore dei Rami Riuniti per parte del Demanio, e coll' assistenza dei procuratori speciali , che all' oggetto verranno destinati dagli individui suddetti.

» Art. 8. Sono dichiarati esenti dal pagamento del canone enfiteutico pel suolo occupato da nuovi edifizii li 24 Banzesi annotati nello stato num. 6, di cui si alliga copia alla presente , nonchè dal pagamento delle annuali pigioni gli altri individui di Banzi annotati del pari in detto stato , i quali si trovano ad abitare le case già appartenenti alla Badia, ed ora ad essi concesse colla condizione espressa nell' Art. 6 del più volte lodato Sovrano Rescritto.

*Dispositivo dell' avviso della Gran Corte dei Conti
del 17 Febbraio 1841*

« È DI AVVISO »

» Che ammettendosi in parte, ed in parte rigettandosi , tanto il ricorso in principale prodotto dal demanio pubblico quanto i varî ricorsi interposti per incidente dagli altri contendenti avverso l' ordinanza profferita dall' Intendente della Provincia di Ba-

» silicata nel 18 Giugno 1836, la medesima si esegua con le seguenti modificazioni, cioè:

» 1. Che i coloni di Banzi debbano censire gli alberi esistenti nelle rispettive colonie nel termine di sei mesi, per la prestazione da stabilirsi in seguito di regolare perizia col beneficio dell'affrancazione: da eseguirsi però simultaneamente a quella della prestazione sulle terre.

» 2. Che la proprietà delle così dette passate esistenti tra l'una e l'altra colonia appartiene al pubblico demanio, soggetta però al libero passaggio dei rispettivi coloni, loro animali e vetture, senza che fossero i medesimi assoggettati al pagamento di veruna prestazione.

» 3. Che gli jazzi, le grotte, le masserie di fabbrica, le pagliaie, le aie, i fenili, e qualsivoglia altra costruzione esistente nell'ambito delle rispettive colonie, debbono dichiararsi migliori dei coloni.

» 4. Che il diritto dei coloni a legnare sul bosco sia limitato al taglio del secco all'impiedi e morto a terra, al selvaggio in caso di bisogno, ed alla frasca solo per uso di pascolo, serbandosi però le convenienze forestali.

» 5. Che gli stessi coloni hanno dritto di cavar pietre nel bosco per solo uso proprio, e che non possono cuocere calcaie e costruire fornaci per calce e mattoni fuori l'ambito delle rispettive colonie.

» 6. Che il suolo dei parchi esistenti nel bosco è di proprietà del demanio pubblico; e che tanto i suddetti parchi, quanto quelli che si vogliono nel prosieguo costruire fuori l'ambito delle rispettive colonie, debbono essere conservati e costruiti col permesso dell'amministrazione e mediante prestazione.

» 7. Che i coloni di Genzano e di Palazzo non sono decaduti dal dritto di provare le rispettive colonie ai termini del Sovrano Rescritto dei 6 giugno 1829, e che quindi debbono essere abilitati a fare una tale pruova per mezzo di scritture e testimonii nel termine di sei mesi, decorrendi dal dì della intimazione della presente, salvo la contropruova come per legge.

» 8. Che — allo stato — non vi è luogo a deliberare sulla dimanda di reintegrazione al pubblico Demanio della occupazione, che dicesi fatta dal signor Nozza.

» 9. Che i tre individui Giordano, Albano e Buonfiglio siano ammessi a provare per mezzo di scritture e testimonii nel termine di sei mesi decorrendi dal dì della intimazione della presente, che concorre nelle loro persone la qualità di coloni di Banzi, salvo la contropruova come per legge.

» 10. Che le spese dello intero giudizio per una terza parte

» debbono cedere a carico del pubblico Demanio, e per le altre due terze parti s'intendono compensate.

*Dispositivo dello avviso dell'abolita Consulta di Stato
del 30 settembre 1842.*

» Che ferma dichiarandosi la ordinanza dello Intendente di Basilicata del 18 giugno 1836, e fermo pure restando lo avviso della Gran Corte dei Conti del 17 febbraio 1841, potessero entrambi questi atti modificarsi nei soli punti qui appresso detagliati, cioè:

» 1. Che l'annua prestazione in generi dovuta dai coloni alla Badia di Banzi, sia di tomola due di grano per ogni versura delle rispettive terre, e quante volte si vogliono dessi godere dall'antica facilitazione di corrispondere una parte in orzo, od in avena, debbono nel primo caso darne un terzo, ed il doppio nel secondo caso.

» 2. Che pei vigneti siano tenuti a pagare un carlino in danaro per ogni 333 1/3 viti, ovvero per cadauno stoppello di terra di tale natura.

» 3. Che gli usi ai quali possono i coloni sudetti aver diritto in quel bosco, si rimangano definiti, giusta le antiche consuetudini, ai seguenti soli:

» I. Di legnare nel morto, secco e caduto a terra, esclusi gli alberi, ancorchè selvaggi.

» II. Di venire i coloni provveduti del legname necessario, comunque fruttifero, ad uso di costruzioni, strumenti rurali, e cose simili, precedente però il debito permesso, e pagandone il giusto prezzo.

» III. Di poter gli stessi coloni usare delle pietre senza però estrarle dai fondi, o svellerle con istrumento alcuno di ferro, o di legno.

» IV. Di farvi pascolare gratuitamente in tutto l'anno, esclusi i due mesi dal 15 ottobre al 15 dicembre, gli animali di proprio uso, proibendone per altro ai coloni medesimi di tagliare per tale oggetto frasche, o ramoscelli di alberi.

» V. E di conservare il *possesso ancora gratuito* delle grotte, cantine, e *parchi* già costruiti nel sudetto bosco; bene inteso che volendosi detti coloni formare altri simili comodi, ne debbono chiedere permesso, ed ottenuto, pagarne il giusto prezzo.

» 4. Che possonsi per equità preferire i coloni di Banzi allo

» acquisto della ghianda proveniente dalle sole contrade del bosco, appellate *Cerese, Montelupino, Marra e Banzullo*, pagandone il prezzo corrente a quel tempo sul luogo.

» 5. Che si rimangano conceduti ai coloni l'uso e la percezione del frutto degli alberi vegeti, o secchi, sparsi nelle rispettive colonie al num. totale di 4118, secondo la verifica fattane dall'Intendente nel 1833, senza che per tale concessione siano dessi tenuti a corrispondere cosa alcuna; ma che però la proprietà dei suddetti alberi si appartenga in ogni tempo al Demanio.

» 6. Che debbono pure i coloni continuare a godere l'uso gratuito delle così dette rispettive passate, e qualora avessero bisogno di aprirne delle nuove, sieno tenuti a chiederne il permesso, ed uniformarsi in tal caso alle disposizioni degli articoli 603 e seguenti Leggi Civili.

» 7. Che non possansi obbligare i coloni a corrispondere un particolare canone per le costruzioni forse da essi fatte nelle rispettive colonie, dovendo cotesto canone andar compreso in quella prestazione che da essi si contribuisce per la totalità del suolo di tali colonie.

» 8. Che debbasi confermare il giudizio renduto dalla Gran Corte dei Conti a favore dei coloni forestieri, in quanto al termine accordato loro per prevare il dritto preteso su di talune terre della Badia, con che però cotesto termine sia l'ultimo e perentorio.

» 9. Che meriti una eguale conferma l'altra parte dello stesso giudizio, relativo alla voluta usurpazione dello stallone e lamia, che dicesi fatta da D. Leonardo Antonio Nozza.

» 10. Che non si possa proibire ai coloni la costruzione di nuove case, senza pagamento di canone alcuno pel suolo da occupare, purchè ciò si faccia in sito non pregiudizievole alla Badia.

» 11. Che rimangano facoltati i coloni sudetti ad affrancare semprechè il vogliano, ne' sensi del Sovrano Rescritto del 28 ottobre 1829, le prestazioni da essi dovute per le rispettive colonie.

» 12. Da ultimo, che convenga compensarsi tra le parti tutte le spese del litigio ».

Tutti gli usi dei quali è parola nei tre giudicati ridetti, tra i quali forma base la precennata ordinanza dello Intendente di Basilicata del 18 giugno 1836, in massima parte e nei capi principali ritenuta dalla Gran Corte dei Conti con lo avviso del 17 febbraio 1841, e - con questo - confermata dall'altro dell'abolita Consulta di Stato del 30 settembre 1842, sono stati esercitati - come tut-

t'ora si esercitano - e dai coloni della già Badia pei bisogni colonici, e da tutt' i cittadini che compongono l'intera popolazione di Banzi.

CENNO STORICO SU BANZI

Historia testis temporum : magistra rerum : vita memoriae : magistra vitae : nuntia vetustatis.

CICERONE.

Nella notte dei tempi trova la sua origine la Città di Banzi, che oggi è una borgata nel centro del suo feudo. — Di essa ne parla Flacco (6) Plutarco (7), ed anche Strabone, Plinio, e Tito Livio. Le barbare invasioni la distrussero, ed è autorevole tradizione che quell'avanzo disperso di cittadini fece ben presto ritorno al suolo natio. Intanto Banzi divenne in seguito feudo del Comitato di Andria, e ne fan prova la storia e' l seguente incontestabile documento: *Abbas Banciae, sicut dixit Guillelmus Rapollensis, tenet Banciae de eodem Comitatu, quod est Feudum III. militum; et cum augmento obtulit milites VII. (8).*

La legge istessa ancora addimostra come Banzi dovea essere un feudo; avvegnacchè; la devoluzione al Fisco — dice il redivivo Winspeare - è prova della qualità feudale (9).

Leggi — Giureprudenza, e provvedimenti Governativi per definire la natura del Demanio, la qualifica e la classifica degli usi.

È inoppugnabile che » il diritto spettante sulle terre demaniali è l'uso civico » (10). La natura feudale del territorio di Banzi ne fa prova a segno da respingere ogni osservazione in contrario. L'istessa Amministrazione del pubblico Demanio nei reiterati contratti di fitto si è sempre valuta della locuzione « ex feudo di Banzi; » dunque la qualità feudale di Banzi per storia, leg-

(6) Orazio Flacco — Ode tredicesima, cantando di un fonte di Banzi. » O fons Bandusiae, splendor vitro ec. ec. ».

(7) In vita Marcelli.

(8) Carmine Fimiani; sulla origine dei Baroni e dei suffeudi: in libro Regni Apuliae, pag. 80 num. 87.

(9) Supplemento al Bollettino num. 12 pag. 58.

(10) Ministeriale 26 agosto 1812.

ge è fatto àssi irremisibilmente provata; e, con essa la demaniale ancora.

L' esercizio degli usi è un fatto troppo strettamente legato alla qualità demaniale del fondo su cui si attua e conserva. Il solo fatto delle colonie stabilite; riconosciute e rispettate dall' Amministrazione del Demanio medesimo — anche a prescindere da ogni altra dimostrazione — traduce in assioma la demanialità di Banzi.

La mercè di apposita legge fu, tra l' altro disposto: che « le popolazioni conservassero gli usi civili sui demani, e tutti i diritti che allora possedevano » ec. ec. (11).

Per principj della Commissione feudale, avvalorati da atti legislativi ancora » tutti i fondi furono dichiarati soggetti agli usi civili, tranne le sole difese costituite secondo le leggi del Regno (12).

Per le stesse due, poco fa accennate, legislative disposizioni » gli usi son dovuti nei demani ex feudali per presunzione di dritto ». Onde si ritiene già dimostrato a tutta pruova per storia, legge e fatto che Banzi divenne un feudo, ripopolata poscia dal ritorno di quella parte di cittadini che, sperperati dalla violenza, e campati dalla devastazione e dall' eccidio, ripiegarono su quel suolo natio, che goduto si avevano per incontestabilità di origine, per principj di natura, e pel dritto delle genti.

S' incontra negli atti dei volumi antichi — è vero — l' ordinanza del Regio Commissario Signor Masci del 16 aprile 1812 (13), nella quale si legge:

» Non costare essere Banzi un feudo; che però per la sua » qualità Ecclesiastica l' era demaniale ».

Ma questa considerazione del Masci non solo non può, nè deve imporre, ma non mira ad alcun risultamento: di fatti; si osserva contro: 1. Sarebbe una vera petizione di principj il volersi portare appiccò alla distinzione delle parole, imperocchè basta l' essere demaniale un fondo per aversi gli usi civili: la sola qualifica racchiude in se stessa la natura degli usi — 2. Il funzionario, o Magistrato qualunque, non può, nell' applicazione cangiare la definizione di legge: è la legge che qualifica la cosa, che definisce e determina il diritto: del magistrato ne è la semplice applicazione del dritto al fatto — 3. Dalla stessa considerazione, altronde, si desume che — per sola mitezza d' idea, in quanto ad attributo — Masci qualificò

(11) Decreto 2 Agosto 1806, art. 3.

(12) Ministeriale 26 agosto 1807, Rescritto 20 settembre 1815.

(13) Fol. 2 a 4 vol. 7. — Atti Demaniali antichi.

demanio Chiesastico, non feudale il territorio Bandino — 4. Per ultimo: è forse a sconsidersi l' esistenza dei feudi Ecclesiastici nella storia dei Baroni e dei Suffeudi?

L' uso stretto personale necessario al mantenimento dei cittadini è dalla legge qualificato uso civico essenziale (14). — A questa categoria si appartengono tutti gli usi attribuiti ai Bandini ed ai coloni della già Badia di Banzi con gli articoli 3 e 6 del Rescritto Sovrano del 28 ottobre 1829 (15). Con l' articolo 6 numeri 1 a 5 dell' Ordinanza dell' Intendente di Basilicata del 18 giugno 1836 (16) con gli articoli 4 e 5 dello avviso della Corte dei Conti del 17 febbraio 1841 (17); e con l' articolo 3 dell' avviso dell' abolita Consulta di Stato del 30 settembre 1842 (18); giudicati tutti Sovranamente approvati per la loro definitiva esecuzione.

Il legnare a secco è ritenuto tra gli usi essenziali (19). Il pascere per taluni mesi; e l' legnare in ogni tempo dell' anno, annoverati pur sono tra gli usi essenziali (20).

Gli usi attribuiti agli abitanti di Banzi sono a ritenersi pieni e comodi per la loro natura, per legge, e per la locuzione e virtuale intelligenza dei giudicati. Il diritto di pascere, di legnare, di acquare, pernottare ec. ec., sia con l' aggiunta, sia senza della clausola « anche per commercio fra' cittadini » per massima serbata dalla commissione feudale sono qualificati usi pieni e comodi. E quantunque la Commissione, per seguire uniformità di sistema, risguardò gli stessi usi civili come altrettante servitù personali (sendocchè gli usi erano ancora addimandati servitù civiche attive (21), non ha però fuorviato, anzi ha sempre adottata la opinione prevalsa nel foro fin dai tempi del Presidente de Franchis « che gli usi si dovessero ai cittadini; *etiam* » *ut commode viverent* » (22).

La locuzione dell' articolo 6.° della suindicata ordinanza del 18 giugno 1836, così concepita: » Restino gli abitanti di Banzi » nel pieno godimento dei loro usi individuali nel Bosco ec. » ;

(14) Istruzioni 10 marzo 1810: articoli 11 e 12.

(15) Fol. 105 a 107, vol. 5 — atti demaniali antichi.

(16) Fol. 84 a 96, vol. 6 idem idem

(17) Fol. 1 a 16, vol. 10 — atti demaniali correnti.

(18) Fol. 17 a 19, vol. 10 idem idem

(19) Avviso della Gran Corte dei Conti, approvato con Sovrano Rescritto degli 8 ottobre 1818.

(20) Avviso — Gran Corte di Conti, approvato con Rescritto dei 27 ottobre 1818.

(21) Circolare Ministeriale 11 Dicembre 1811.

(22) Veggasi il Bollettino Feudale.

e la necessità — per grammaticale pretticismo — di dover ritenere la voce individuale un sinonimo perfetto dell'altra personale contemplata dai ricordati articoli 11 e 12 citate Istruzioni del 10 marzo 1810, soffermano senza esitanza di sorta in tutti gli usi Bandini i requisiti di comodità e di pienezza.

A prescindere da tutto ciò: le stesse istruzioni del 1810 fondate sui principî medesimi delle Commissioni feudali e sulla costante giureprudenza del Foro, nel considerare l'uso della partecipazione al frutto del Demanio — come l'è il diritto accordato ai Bandini con l'articolo sesto della surripetuta ordinanza, e su menzionato avviso della Corte dei Conti; nonchè con l'articolo 3.^o num. 5 dell'avviso dell'abolita Consulta; cioè « del » gratuito godimento e possesso dei parchi di loro pertinenza » e, per conseguente necessaria, del prodotto degli alberi in detti parchi esistenti, qualificano tali usi un condominio anzicchè una servitù (23). Laonde: Banzi per la origine sua, indi per la qualità feudale, e pure pel ritorno di quella gente, una volta bistrattata dalla devastazione e dalla violenza, al ricupero dei propri diritti ed alla conservazione dei propri usi, rappresenta su quell'intero demanio e condominio, e servitù ai pretti sensi delle leggi speciali appositamente decretate (24).

A dimostrare di vantaggio — e con la maggiore nitidezza — che negli abitanti tutti di Banzi vi siano stati e vi siano, oltre gli usi civici essenziali, pieni e comodi, altri ancora virtualmente rivestiti della clausola del commercio, basterà attendere ai tre giudicati anzidetti, alla natura degli usi che sono stati attribuiti, ed alla definizione e classifica che la legge annette agli usi stessi.

Il diritto attributo, e conservato ai cittadini di Banzi dagli articoli 8.^o dell'Ordinanza del 18 giugno 1836, e 4.^o dello avviso della Consulta del 30 Settembre 1842 « di esser preferiti — val » dire — ai compratori stranieri nello acquisto della ghianda », è qualificato dalla legge uso civico utile (25). — La utilità non può non comprendere il commercio. — La intelligenza di legge sta nel significato, non nelle parole. — Il commercio è l'anima dell'industria; e dà vita al guadagno. — Carente il commercio, cessa ogni idea di utilità, anzi manca di base. Ed è a considerarsi così espansivo, ed esteso talmente cotesto dritto dei Banzesi che, sebbene, in scrittura, sieno segnatamente destinate talune contrade del bosco per la esperibilità del diritto di preferenza, quelle stesse contrade designate sono le contrade principali, generiche, che ab-

(23) Winspeare, suppl. al Bollet. num. 12, pag. 221.

(24) Istruzioni, 10 marzo 1810 art. 5.

(25) Istruzioni 10 marzo 1810, Art. 1, e 13.

bracciano tutta la periferia del bosco: tutte le altre contrade sono di denominazione secondaria, adiettiva ed accessoria alle principali; e, per certezza topografica irresistibile poi, la contrada Banzullo precipuamente è il torrente (anche ricordato dal Poeta) che cinge, girando, tutta la continenza del bosco di Banzi.

L'altro diritto rinvangato pure nei giudicati surripetuti e conservato parimenti a favore dei Banzesi, si è quello che « nei due » mesi di uscita dal pascolo dell'intero bosco il domino diretto — o chi per esso — è tenuto a fornire gli usuarii di pascolo » ricettibile conveniente in una parte accantonata del bosco medesimo, mercè una fida a peso dei Bandini determinata e stabilita (26); mentrechè, anche in questi stessi due mesi dell'anno, han dritto a pascolare gratuitamente nella intera estensione boscosa gli animali vaccini ed i giumentini. — E questo dritto — equivalendo all'annua corrisposta, che i cittadini pagano per ghianda ed altro — viene qualificato uso civico dominicale, e collocato in terza categoria (27); anche perchè accenna al consumo dei frutti del fondo commistamente tra la popolazione ed il demanio.

Or tutti cosiffatti dritti, complessivamente considerati, mentre ribadiscono il principio di essere, cioè gli usi Bandini civici — essenziali — pieni — comodi — utili e dominicali, rafforzano l'altro di esservi in pro della popolazione di Banzi simultaneamente condominio, e servitù attiva su tutto l'ex Feudo di Banzi istesso.

E che ciò stia incrollabilmente fermo, la Ministeriale dell'Industria, Agricoltura e Commercio del 3 dicembre 1864, numeri 33428 e 12281 — Sezione 4. — Divisione Centrale, nel rimandare alla S. V. Illustriss. i giudicati diffinitivamente approvati per eseguirli con la divisa di Regio Commissario, promuovendo lo scioglimento della promiscuità, apertamente definisce e qualifica usi civici i diritti, e gli usi Bandini sul bosco di Banzi (28).

Non potendosi d'altra parte — senza sconoscere ogni precetto di Legge, e pratica del Foro — immaginare che vi sia un giudicato, il quale possa dirsi contraddittorio tra gli elementi della vertenza, ed i provvedimenti che racchiude; così tutti i giudicati, i quali riflettono la controversia di Banzi col Pubblico Demanio, comprendono persone distinte, distinti interessi, e providenze analoghe a tali distinzioni. -- Un giudicato contraddittorio manca della base efficace per la sua certa eseguibilità — Un giudicato che sarebbe inesequibile, non ha la impronta di giudicato. — Il

(26) Citata Ordinanza, 18 giugno 1836, Art. 1. num. 6.

(27) Cit. Istruz. 10 marzo 1810, art. 11 e 14.

(28) Fol. 20 a 21, vol. 10, atti demaniali correnti.

giudicato, per dirsi tale deve essere conforme alla Legge. Questa Egida dei diritti naturali, sociali e civili delle persone non si può dal magistrato distruggere, nè derogare con una locuzione diversa ed impropria dalla vera e filologica; e tampoco col concetto — Ammessi una volta gli usi, non è nel potere del giudicante di qualificarli: è la legge, che li qualifica, e li classifica eziandio (29).

Oltre a ciò: a sceverare ogni dubbio sull'obbietto; portato riflesso alla sentenza arbitramentale del 7 aprile 1829 (30), ed al su notato Rescritto del 28 ottobre detto anno, per semplice nozione dei procedimenti avvenuti; nonchè all'avviso del Consiglio della già Intendenza della Provincia del 12 luglio 1833 (31), ed ai tre giudicati su ripetuti — i soli dichiarati oggi eseguibili — scorgerassi chiaro che la controversia — raggirandosi sempre sul perno del procedimento originario del 1812 — si è agitata tra il Comune di Banzi — i coloni della Badia, ed il Pubblico Demanio. — E questa distinzione di persone è quella, che importa, per senso logico-legale, la distinzione degl'interessi: e quindi applicare con la spiegazione intellettuale dei giudicati la distinzione dei provvedimenti, e degli attributi.

Che Banzi sia stato un Comune, ed abbia rappresentato un'Amministrazione Comunale a se, svariati atti amministrativi di Sindaco e Cassiere del Comune di Banzi; deliberazioni del Decurionato del tempo; corrispondenza amministrativa tra il Sindaco e l'Intendente di quell'epoca, e delle Ministeriali ancora dei passati Ministeri dello Interno, e Finanze, saldamente il contestano (32); oltre i tanti altri atti di esecuzione, nei quali si legge chiaro l'assistenza e l'intervento degli amministratori del Comune di Banzi. — All'epoca dell'ordinanza Masci, ed anche in tempo della primordiale esecuzione di essa, Banzi era pure Comune (33). Che Banzi, come Comune, abbia goduto, e sia stato *ab antiquo*, e sempre in possesso degli usi civici sulle terre della Badia, lo comprova assai inoppugnabilmente un ufficio dell'Intendente di casa Reale, nel quale si legge « che sulla Badia di Banzi vi è la » sola Comune di tal nome, ch'è in possesso de' detti usi civici » sulle terre della Badia medesima ». E questo è un documento,

(29) Istruz. 10 marzo 1810, art. 1, e 11 a 14.

(30) Fol. 81 a 104, vol. 5 atti demaniali antichi.

(31) Fol. 73 a 83, Vol. 5.° Atti demaniali antichi.

(32) Fol. 47 e 48, 53, 55, 58 a 60, 63 e 64, 70 e 71, 72 a 75, 78 a 81, 83 a 85, 89 e 90, 94, 98, 110 a 111, 112 a 115, e 164, Vol. 7.° Atti demaniali antichi.

(33) Fol. 2 a 4, 26 a 28, 35 detto vol.

che si parte dalla stessa amministrazione del Demanio, e segna la data del 1812 (34).

Continuando a svolgere l'istesso principio della intelligenza dei giudicati, e della distinzione degl'interessi, sta per fermo che -- in fatto di Demani — un Comune può essere interessato per soli usi civici, e non colonici; e viceversa. — Nella vertenza, di che si tratta, il Comune di Banzi si vede interessato per gli usi civici generali in rapporto della popolazione, locchè va dimostrato dalla locuzione dell'art. 6.° della precitata Ordinanza del 18 giugno 1836, così concepito — » Restino gli abitanti di Banzi nel pieno » godimento dei loro usi individuali nel Bosco ec. »; ed interessato bensì per i diritti colonici, che -- per rapporto ai cittadini possessori di terre per colonie, emettendosi [con l'ordinanza anzidetta provvedimenti strettamente alle colonie relativi -- non possono coi primi — senza slogicare — confondersi. — Ed ecco perchè negli avvisi della Corte dei Conti del 17 febbraio 1841, e dell'abolita Consulta di Stato del 30 settembre 1842, più volte menzionati, vi si legge isolatamente coloni, avvegnacchè questi giudicati modificavano nell'interesse speciale dei coloni taluni capi della ordinanza del 1836, la quale, trattando in genere i diritti della popolazione di Banzi, è stata dagli avvisi suddetti mantenuta salva e ferma, e ritenuta come il primo tra i tre giudicati approvati per la esecuzione.

Sembra — Signor Prefetto — un ragionamento questo, che offre la convizione pienissima non solo, ma contro cui non puossi resistere, avvegnacchè gli abitanti di un paese tutti possono essere godenti ed esercenti l'uso civico, in ogni ceto di persone e sesso, ma non tutti gli abitanti stessi possono essere coloni, ed utili e legittimi possessori di terre coloniche. — Facendo ricorso alla storia, anche contemporanea; riandandosi su tutte le decisioni della Commissione Feudale, su le Ordinanze Commessariali, e sullo intero Bollettino Feudale, si vedrà che — come un vero di scienza esatta — l'esame sulla distinzione e legittima occupazione delle colonie colpisce appena una parte di cittadini, mentrecchè gli usi, in genere, furono, e lo sono tutti di tutta la popolazione. — E qui giova riportare alla lettera un altro avviso del chiarissimo Winspeare, ove dice: « che i diritti di colonia sono indipendenti dalla » qualità Civica » (35).

La stessa sentenza arbitramentale — diansi cennata per

(34) Fol. 24 vol. 4.° Atti demaniali antichi.

(35) Supplemento al Bollettino. N.° 2. pag. 248.

semplice istruzione — nella chiusa del suo ragionamento — se non ammise — manco negò la qualità degli usi civici negli abitanti di Banzi, disse soltanto (è questa la frase) « sieno civici » ci, sieno individuali, gli usi Bandini, sottrarsi dalle regole » della divisione Demaniale il bosco di Banzi, come uno dei » più speciosi della Provincia, e perchè di Regio patronato ».

Intanto quel governo, che ne era l'interessato, soffocato dalla voce della coscienza -- in difformità dell'arbitramento -- col Rescritto del 28 ottobre 1829, di sopra enunciato, ritenne gli usi per tutta la popolazione di Banzi; accordò franchigie, e la rese -- per privilegi nel diritto dell'esercizio degli usi -- eccezionale e preferita a quella dei paesi vicini.

La distinzione dei diritti, e degl'interessi diversi tra i Bandini medesimi è rilevata dalla verifica delle colonie, eseguita dal Consigliere signor Lombardi. -- Negli stati, che compilò, non tutta la gente di Banzi figura come coloni, quindi, se per poco volesse vagheggiarsi l'assurdo principio che gl'individui dichiarati coloni soltanto han diritto agli usi, gli altri abitanti tutti poi -- nell'interesse dei quali, come si è visto, i giudicati han provveduto pure -- quasi come de' generi (o spuri) della madre Bantia, rimarrebbero privi di diritti, col niego degli usi, e senza compenso; sol perchè -- sebben figli della stessa progenie -- non si è potuto, nè stato in tempo, occupare una sezione del suolo natio, puro retaggio della negativa comunione creata da Dio.

Ma la pruova contraria ad ogni sorta di eccezione, o di diverso intendere, da doppio elemento sorge:

1. Dalla liquidazione degli usi eseguita dal prelodato Consigliere signor Lombardi, giusta l'accennato rapporto di lui del 28 gennaio 1833 intorno alla natura, estensione, esercizio e qualifica di essi. — 2. Dalle stesse deduzioni del Pubblico Demanio consacrate nello avviso su ripetuto della già Gran Corte dei Conti del 17 febbraio 1841, con le quali si fece a chiedere la condanna delle spese (son queste le precise parole) « contro li coloni, e » tutti gli uomini di Banzi ». — Se, dunque, la vertenza fosse stata isolatamente tra i coloni della Badia, ed il Pubblico Demanio, o se la pugna giuridica impegnata non si fosse per distinti interessi del Comune, e dei coloni; a che la inchiesta di condanna contro tutta quella gente, la quale -- in massima parte -- non era a prendere tra i coloni rango ed interesse?

A prevenire ogni qualunque osservazione non si è mancato di portar riflesso alla duplice locuzione dei giudicati, i quali commistamente parlano or di coloni, or di Bandini in generale. Epperò questa stessa locuzione par che valga a ribadire il prin-

cipio assunto, e dimostrato già. La vera intelligenza dei giudicati trae il suo elemento dimostrativo dal precitato Rescritto del 28 ottobre 1829, con cui -- per questo, e non per altro verso -- gli usi, genericamente detti, furono dichiarati esclusivi ed assoluti dei soli Banzesi, eccettuato ogni altro Comune che pretese, e volle prender parte alla controversia, onde -- senza cader in errore -- può concludersi da ciò, che gli usi attribuiti ai Banzesi per la loro natura, definizione, qualifica e classifica derivanti da leggi positive, sono civici a riguardo della intera popolazione di Banzi, e colonici per le terre rivestite di colonia dichiarata perpetua; su quale giusta distinzione giova qui ripetere col signor Winspeare -- « che i diritti di colonia » sono indipendenti dalla qualità civica ».

Chiusa del ragionamento

Non può revocarsi in dubbio che l'intero territorio di Banzi sia demaniale. A conceder pure, e troncargli la quistione di distinzione per la natura di questo Demanio, sia che voglia, e debba, ritenersi Feudale, sia che venghi qualificato Ecclesiastico, i risultamenti sono gli stessi. E prescritto di legge che » i Demani Ecclesiastici saranno divisi nello stesso modo come dei Feudali (36) ». La differenza tra l'una e l'altra delle definizioni importerebbe -- qualora il territorio di Banzi venisse qualificato un demanio Ecclesiastico -- la necessità della pruova degli usi. — Ma -- nella specie -- la pruova sta nella perenne attuazione, più volte verificata, dell'esercizio di essi. — I notori: i fatti costanti e permanenti non vanno soggetti a pruova, pel ricordato aforisma, *frustra probatur* ec., ogni istruttoria ulteriore sarebbe raddoppiata, inofficiosa e superflua.

Ritenuto per effetto dei giudicati su menzionati, degli altri documenti tutti; nonchè degli elementi di verifica e di fatto permanente l'esistenza, la natura, l'estensione e l'esercizio degli usi, non può non attendersi allo stato attuale del possesso. — È canone di legge e di giurisprudenza in materie siffatte che se (dice Winspeare) » le decisioni della Commissione feudale non derogano mai allo stato attuale del possesso; e » quindi i diritti, che in atto vi rappresentano i cittadini, non » sono pregiudicati dalle stesse decisioni » (37); ne consegue

(36) Leg. 1. settembre 1806, art. 3.

(37) Supplem. al Bollett. num. 14 pag. 452, e num. 18 pag. 101.

che la permanenza di fatto dell'esercizio degli usi a favore dei Banzesi, mentre rileva la esistenza indubbia della promiscuità, dà luogo ad ogni diritto e per la divisione del demanio, e per l'accantonamento compensativo.

La definizione e la qualifica degli usi sono opera della legge, non del magistrato, onde qui viene in luce l'altra verità di legge, che « in tutte le operazioni di classificazione degli usi » si tenne di mira al semplice fatto, senza rimontarsi alla origine di essi. — A' Commissarii Ripartitori soltanto fu accordata la facoltà di qualificare gli usi nel modo come venivano esercitati, e di proporzionarne ai medesimi il compenso » (38).

Stante, quindi, tutti gli antecedenti preposti, essendo per legge, che « non possono essere conservate le promiscuità tra » qualsivogliano persone, o Corpi morali (39) », la promiscuità tra la popolazione di Banzi e 'l Pubblico Demanio dev' essere parimenti sciolta.

*Osservazioni intorno a talui capi del dispositivo
dello avviso dell'abolita Consulta del
30 settembre 1842, che si di-
chiarano modificabili*

SUL PRIMO ARTICOLO DEL DISPOSITIVO

Per dettato di equità e di giustizia sarebbe a ridursi la prestazione delle colonie. Le norme per fissare il reddito colonico si desumono dai redditi dei fondi limitrofi, livellati sempre sul valore della estensione. L'annuo reddito delle locazioni dei terreni vicini, fatta comparazione con la estensione, è inferiore d'assai all'attuale prestazione colonica; laonde le norme su additate, comechè s'incontrano nelle tassative disposizioni di legge, par che dovessero dirsi applicabili alla specie (40).

Posta mente a queste considerazioni, ed alle seguenti altre ancora. 1. Che l'istesso Pubblico Demanio con stipulato solen-

(38) Avviso della Corte dei Conti, approvato con Rescritto dei 27 ottobre 1818.

(39) Istruz. 10 marzo 1810, art. 4. Leg. 12 dicembre 1816, art. 174, decreto 1 gennaio, art. 4, e Istruz. 3 luglio 1861, art. 1 num. 1. Cap. 1. e art. 32, cap. 3.

(40) Dec. 3 dicembre 1808, art. 29, com. 2.

ne stabiliva coi naturali del Comune di Spinazzola su vasta estensione colonica, addimandata San Pietro in Ulmo, pure faciente parte dell'ex-Badia di Banzi, l'annua prestazione di un tomolo di grano per ogni tre tomoli di terreno — 2. Che i Banzesi sulle colonie a vigneti, e canneli pagano in ragione di circa tre lire per ogni tomolo di estensione; mentrecchè poi la prestazione colonica sul nudo salivo sorpassa del doppio, e talvolta anche di più, quella poco fa additata. — 3. Finalmente: essendo il reddito dei contratti localivi precario, temporaneo e variabile, laddove la prestazione colonica è indeclinabile, e perenne, per questa, la riduzione non lede giustizia.

Sui numeri 1.º e 4.º dell'art. 3.

Le norme per la valutazione degli usi furono determinate con i Decreti degli 8 giugno e 3 dicembre 1808. — Ma, vistasi difettosa l'applicazione della legge al fatto, sursero speciali istruzioni decretate; mercè le quali, secondo la natura degli usi, n'è elevata la classifica, e su questa stabilito e proporzionato il compenso (41), onde per gli usi aggiudicati a favore dei Banzesi coi numeri 1.º a 4.º del riportato avviso della Consulta che sono essenziali, il compenso è determinato dall'istessa legge (42); ed ai Commissarii Ripartitori fu accordata, come facoltà speciale, la latitudine di estendere il compensamento non solo per le determinazioni della legge tassativa, ma ben anche per effetto di decisioni approvate con leggi posteriori (43).

Sul num. 5.º dell'art. suindicato.

Per la lettera e virtuale intelligenza di tutte le disposizioni legislative dettate per la divisione dei demani, il possesso gratuito di una parte del demanio differisce per indole e risultamenti dal compensamento degli usi.

I giudicati dichiarano i parchi (ossiano quei recinti chiusi ad uso di pascolo) di pertinenza di coloro, che ne godono (44).

(41) Istr. 10 marzo 1810.

(42) Art. 16, com. 1. cit. Istruz.

(43) Avviso della Corte dei Conti, approvato con Rescritto degli 8 agosto. 1818.

(44) Ordinanza, Intendente 18 giugno 1836, art. 6, num. 5. Avviso, Corte dei Conti 17 febbraio 1841, art. 6. Avviso, Consulta di Stato, 30 settembre 1842. Art. 3, num. 5.

Questo possesso, od anche godimento, sebbene non possa mai tradursi in proprietà, è un beneficio personale del godente; mentre il compenso degli usi è un beneficio universale per tutti i cittadini — Quindi se la estensione dei parchi esistenti dovrebbe essere rispettata in vantaggio degli attuali possessori, anche a base di giudicati parziali (45), oltre la quota da accantonarsi per gli usi civici della popolazione intera; questo diritto istesso è quello che -- dovendo, pei singoli usuarii, ricadere nella parte da attribuirsi al Comune di Banzi — spiega l'elemento come il compensamento di tutti gli usi suddetti potrebbe raggiungere il massimo stabilito dalla Legge nella scala della classifica e della gradazione.

SULL' ARTICOLO 4.º

La preferenza accordata ai Banzesi per lo acquisto della ghianda del bosco costituisce un uso civico utile di seconda classe. Dal dritto riservato dal pascolo conveniente, messo a peso del Demanio nei due mesi della sospensione del pascolo generico e gratuito, nitidamente si desume quell'annua corrisposta della fida, la quale costituisce un uso civico dominicale di terza classe; onde la legge istessa eleva a considerevole proporzione il compenso di uno, o di tutti gli usi di seconda e terza classe (46).

SULL' ARTICOLO 5.

Le colonie — oltre la marcata distinzione che si hanno con tutte le altre specie di occupazioni e concessioni, ed anche con le stesse suddivisioni — sono dalla legge considerate come tante enfiteusi; anche perchè, a riguardo precisamente delle colonie di Banzi, è dichiarato estinto ogni diritto di devoluzione. — Se dunque, le enfiteusi sono comparabili alle proprietà, e le colonie — precipuamente pel dritto dell'affrancazione — sono altrettante proprietà considerate, l'accessorio della proprietà non può andar da questa sparato e disgiunto. E sarebbe scostarsi dalla giusta applicazione dei principii voler supporre che il demanio potesse aver dritto alla proprietà degli alberi, mentre colonie di tal fatta equivalgono alla proprietà, e mentre il prodotto delle piante è libero ed assoluto del colono.

(45) Sentenze, passate in cosa giudicata, num. 3, causa: Giudicato Acerenza, tra il Conduttore di Banzi, rappresentante il demanio, e Beniamino Lasala, fol. 37 a 43, vol. 2. Atti demaniali antichi.

(46) Istruz. 10 marzo 1810, art. 16, com. 2.

Par che sia teorica di economia pubblica per principii e ragioni di conservazione, sviluppo e progresso dell'industria agricola, che le proprietà, per migliorare, debbono essere libere, e svestite da promiscuità, da condominio e da servitù.

Un'altra considerazione non men grave, la quale par che servir potesse a più ampio sviluppo del già detto intorno alle piante degli alberi sparsi nelle colonie, sorge nitidissima dalla locuzione dell'art. 7.º dell'avviso della Consulta prelodata. Col cennato articolo: se gli spazii occupati per costruzioni edilizie, aje e fenili nell'ambito delle colonie compresi, sono esenti dal canone, ritenendoli come già fusi nella prestazione generica; nè punto i detti spazii vanno soggetti, come le colonie, ad annale misura: per la medesima ragione, adunque, da necessaria equità sorretta, gli spazii occupati dalle piante non danno diritto alcuno al Demanio; anche perchè per giurisprudenza costantemente ricevuta quanto avvi nelle colonie è ritenuto di libera ed assoluta proprietà del colono.

Si è creduto inopportuno di elevare osservazioni per gli altri articoli del dispositivo ridetto tra perchè buona parte di essi verrebbe assorbita dall'accantonamento che andrebbe ad eseguirsi, tra perchè, per taluni altri, ne' giudicati su riferiti si leggon già prescritti e preparati, gli analoghi procedimenti. — Tutti però, in complesso, meritano ponderata considerazione; ed impongono per la estendibilità del compensamento.

Chi scrive, adunque -- coerente al suo preliminare indirizzo -- rassegna alla intelligenza della S. V. Illustrissima, nella qualità di Regio Commissario Ripartitore, il seguente

P A R E R E

Sui capi principali di esecuzione

1.º Per virtù dei giudicati dichiarati già definitivamente eseguibili, per quanto si è dedotto e relativamente a fatto di verifica, ed a sviluppo di leggi correlative, par che fosse indispensabile di doversi procedere allo scioglimento della promiscuità tra i cittadini abitanti di Banzi, i coloni di quella ex Badia, ed il Pubblico Demanio.

2.º Gli usi esercitati sul bosco tanto dalla intera popolazione di Banzi, quanto dai coloni della Badia non possono non qualificarsi usi civici, essenziali, utili e dominicali di 1. 2. e 3. categoria, il compenso di quali usi trovasi dalle leggi precitate determinato e stabilito.

E sui capi modificabili :

3.° La prestazione colonica annuale pei soli terreni sativi dovrebbe ridursi ad un tomolo di grano per ogni tre tomoli di terreno dell'antica misura, escludendo ogni altra specie di cereali, ritenendosi il solo grano duro come genere della prestazione. — Conservarsi ai Banzesi il diritto dell'affrancamento di essa.

4.° Gli alberi, e le piante di ogni specie sparsi nelle colonie rispettive dovrebbero dichiararsi di libera ed assoluta proprietà dei coloni, senza compenso, nè prestazione di sorta.

Parrebbe pertanto -- al sottoscritto -- più utile divisamento che la S. V. Illustrissima rimandi allo espletamento delle operazioni di scantonamento del bosco, e della liquidazione delle estensioni sative libere, tutt' i provvedimenti, che risguardano i capi modificabili dei giudicati, a fine di corredare le modifiche a pronunziarsi di quelle norme e condizioni, che, per l' un verso, serviranno di regola per la conservazione della proprietà della parte accantonata, e per l' altro, al riparto di quello, che potrà liberamente formar materia di suddivisione.

Lo scrivente nella speranza che con questo debole lavoro rimangan soddisfatti i desiderì, e le ricerche dell' Autorità di Lei, è nell' aspettativa dei risultamenti; e si attribuisce l' onore di riconfermarle la più profonda estimazione.

Potenza, il dì 13 Ottobre 1865.

L' Agente demaniale

AVVOCATO GERMANO GUGLIELMUCCI.